

	Statuto	
	Articolo 1 - Costituzione e sede	
	E' costituita, per volontà dei Signori Vincenzo Pepe, Luigi	
	Maria Pepe ed Alfonso Maria Pepe, ai sensi del Codice Civile	
	e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117 (in seguito	
	denominato "Codice del Terzo settore"), con durata a tempo	
	indeterminato, la Fondazione denominata "Fondazione	
	Giambattista Vico ETS - Istituto di Alta Cultura".	
	La Fondazione ha sede legale in Perdifumo (SA), frazione	
	Vatolla, presso il Castello Vichiano, in Piazza Giovan	
	Battista Vico n. 1.	
	Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del Comune	
	di Perdifumo, potrà essere deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione, senza che ciò comporti necessità di	
	modifica del presente Statuto e senza che, quindi, sia	
	necessario un verbale notarile.	
	Eventuali uffici locali, sedi operative e sedi museali della	
	Fondazione, possono essere istituite o soppresse con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e saranno	
	gestiti da un Direttore, nominato, per la durata di due	
	anni, dal Consiglio di Amministrazione, che potrà anche	
	revocarlo.	
	I Direttori, se invitati, possono partecipare alle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, e sono	
	tenuti a relazionare annualmente, su richiesta del Consiglio	

	di Amministrazione o del Presidente.	
	In caso di assenza o di impedimento di un Direttore, il	
	Presidente assume tutti i poteri di gestione, relativamente	
	all'ufficio locale, ne programma le attività, sentito il	
	Comitato Scientifico, ed assume gli impegni necessari per il	
	regolare svolgimento delle attività.	
	La carica di Direttore é conferita a titolo gratuito, salvo	
	rimborsi ed indennizzi documentati.	
	Articolo 2 - Finalità	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità	
	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento	
	di attività di interesse generale, perseguendo	
	esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale.	
	Essa svolge la propria attività nei seguenti settori e con i	
	seguenti scopi:	
	- istruzione, formazione, promozione e valorizzazione dei	
	beni di interesse artistico, storico e del paesaggio, ai	
	sensi della Legge 1089/1939 e del D.Lgs. N. 42/2004, nonché	
	dei beni o biblioteche di cui ai D.P.R. N. 1409/1963, e	
	successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettere	
	d) ed f) del D.lgs. 117/2017;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ed	
	interventi finalizzati all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale e	

	culturale, svolta direttamente ovvero, da essa Fondazione,	
	affidata ad Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni	
	che la svolgono direttamente;	
	- promozione della cultura e dell'arte:	
	- divulgazione del pensiero filosofico di G.B. Vico,	
	conservazione e valorizzazione della cultura filosofica del	
	giovane Vico nel Castello Vichiano di Vatolla e nel	
	territorio del Cilento;	
	- formazione delle nuove generazioni nella riscoperta delle	
	memorie storiche, onde promuovere il progresso culturale	
	sociale ed economico, tenendo conto dal principio dello	
	sviluppo sostenibile e della tutela ambientale;	
	- promozione di iniziative scientifiche o didattiche, con	
	borse di studio, seminari, ricerche, pubblicazioni ed	
	attività economiche varie, finalizzate alla promozione ed	
	alla diffusione della cultura e di attività di interesse	
	generale, tese alla formazione di una nuova classe	
	dirigente, più attenta alle esigenze di tutela dell'ambiente	
	e del patrimonio culturale;	
	- creazione di una biblioteca, pinacoteca e videoteca;	
	- promozione di attività musicali tese a conservare ed e	
	valorizzare la civiltà contadina, la cultura filosofica e	
	giuridica, nonché le memorie della presenza vichiana a	
	Vatolla e nel Cilento;	
	- nascita di una libera Università degli Studi del	

	Mezzogiorno d'Europa;	
	- promozione di un seminario internazionale permanente	
	dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;	
	- assistenza sociale e sanitaria;	
	- promozione turistica, di interesse culturale e sociale, e	
	gestione di impianti turistici, sportivi ed alberghieri;	
	- promozione e gestione di attività sociali e di solidarietà	
	in materia di agricoltura sociale, energia, ambiente e beni	
	culturali, tutela della salute, qualità della vita,	
	benessere, agriturismo, turismo, sport, editoria, promozione	
	culturale e sociale;	
	- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi	
	dell'articolo 5, lettera g), del D.lgs. 117/2017;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai	
	sensi dell'articolo 5, lett. h) del D.lgs. 117/2017;	
	- promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, ai sensi dell'articolo 5, lettera i),	
	del D.lgs. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi	
	dell'articolo 5, lett. k), del D.lgs.117/2017;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	

	della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, lettera	
	1), del D.lgs. 117/2017;	
	- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore, qualora la	
	Fondazione sia composta in misura non inferiore al settanta	
	per cento da Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo	
	5, lettera m), del D.lgs. 117/2017:	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'articolo 5, lettera n), del D.lgs. 117/2017;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti, ai sensi dell'articolo 5, lettera r), del D.lgs.	
	117/2017;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'articolo 5, lettera s) del D.lgs. 117/2017:	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, lettera t), del	
	D.lgs. 117/2017;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo, ai sensi dell'articolo 5, lettera u) del D.lgs.	
	117/2017;	

	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai	
	sensi dell'articolo 5, lettera v, del D.lgs. 117/2017;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della Legge 24 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 5,	
	lettera w) del D.lgs. 117/2017;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi	
	dell'articolo 5, lettera z) del D.lgs. 117/2017.	
	Lo svolgimento, da parte della Fondazione, di attività	
	diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo	
	Settore, è regolato dall'articolo 6 del Codice del Terzo	
	Settore, e dalle altre norme, anche di carattere	
	regolamentare.	
	La Fondazione potrà pertanto svolgere dette attività, anche	
	di natura economica, in quanto secondarie e meramente	
	strumentali alla realizzazione degli scopi primari ed	
	essenziali della Fondazione, connesse, accessorie ed	
	integrative degli stessi, e compiere tutti gli atti e	

	concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura	
	mobiliare ed immobiliare e fideiussorie, necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento	
	all'oggetto sociale.	
	La Fondazione può, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice	
	del Terzo Settore, esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti	
	e contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Articolo 3 - Patrimonio ed entrate	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dai beni immobili e mobili, descritti nell'atto	
	costitutivo;	
	- da acquisti, donazioni, lasciti, successioni, rimesse,	
	elargizioni, contributi di quanti abbiano desiderio ed amore	
	al potenziamento della Fondazione, od altro;	
	- dai risultati derivanti dalla gestione, se non	
	diversamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da	
	indicare in bilancio come avanzo o disavanzo di gestione.	
	Le entrate della Fondazione sono costituite:	
	- dai contributi ed erogazioni di soggetti pubblici e	
	privati;	
	- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività	

	sociali;	
	- dai proventi da attività di raccolta fondi, nonchè dalle	
	attività diverse da quelle di interesse generale, di cui	
	all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;	
	- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi	
	sociali.	
	La Fondazione potrà, inoltre, accedere alle forme di	
	sovvenzione o di finanziamento previste dalla normativa	
	vigente in materia di Enti del Terzo Settore.	
	Essa richiederà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, al fine di usufruire dei benefici fiscali, di	
	varia natura, che dovessero essere emanati nel tempo.	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 4 - Organi	
	La Fondazione ha i seguenti Organi:	
	- l'Assemblea dei Fondatori;	
	- il Comitato Scientifico;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente ed il Vicepresidente;	
	- i Presidenti Onorari;	
	- i Direttori degli uffici locali, delle sedi operative e	

	museali, se nominati;	
	- il Direttore Generale;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Articolo 5 - Assemblea dei Fondatori	
	Fanno parte dell'Assemblea dei Fondatori, vita natural	
	durante, salvo rinuncia, i Signori Vincenzo Pepe, Luigi	
	Maria Pepe ed Alfonso Maria Pepe.	
	In caso di morte o rinuncia, i Fondatori potranno essere	
	sostituiti con delibera dell'Assemblea dei Fondatori	
	superstiti.	
	L'Assemblea dei Fondatori, inoltre:	
	- approva le modifiche del presente Statuto, o lo	
	scioglimento della Fondazione;	
	- redige ed approva annualmente li bilancio d'esercizio	
	della Fondazione, ai sensi dell'articolo 13 del Codice del	
	Terzo Settore;	
	- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, i	
	membri dell'Organo di Controllo ed, eventualmente, Revisori	
	Legali o Società di revisione;	
	- coordina l'attività degli Organi della Fondazione,	
	esprimendo pareri ed indirizzi programmatici.	
	L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Presidente,	
	almeno una volta all'anno, con avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza	
	e l'ordine del giorno, redatto su qualsiasi supporto	

	(cartaceo o magnetico), da spedirsi a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante	
	telefax o via posta elettronica o PEC, non meno di otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, sono reputate	
	validamente costituite le Assemblee quando sono presenti	
	alla riunione tutti i Fondatori e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.	
	Le assemblee possono tenersi anche a mezzo teleconferenza,	
	conferenza telefonica o a mezzo videoconferenza o	
	piattaforma telematica, a condizione che tutti i	
	partecipanti vengano identificati dal Presidente e sia	
	consentito ai partecipanti identificarsi reciprocamente,	
	seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti, come dovrà risultare da verbale	
	della riunione, trascritto in apposito registro,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi	
	tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale.	
	Le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori sono valide, se è	
	presente la maggioranza dei membri che lo compongono; le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti, con votazione palese; in caso di parità di voti,	

	prevale il voto dei Presidente.	
	Articolo 6 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico è l'Organo scientifico delle	
	attività della Fondazione, preposto all'elaborazione ed alla	
	verifica delle linee programmatiche, di orientamento	
	culturale e dei risultati delle attività della Fondazione.	
	Esso svolge funzioni consultive, ed è composto da 10 (dieci)	
	membri, che possono essere scelti tra personalità della	
	storia, della filosofia, dell'arte, della ricerca e degli	
	studi scientifici.	
	Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre membri che sono,	
	rispettivamente, il Presidente, il Vicepresidente ed il	
	Segretario, eletti dall'Assemblea dei Fondatori, nel	
	rispetto dell'art. 2382 C.C.	
	Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario rimangono	
	in carica per cinque anni.	
	Essi possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea	
	dei Fondatori, e possono rinunciare alle proprie cariche; in	
	tal caso, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla	
	sostituzione.	
	I componenti dal Consiglio di Amministrazione decadono	
	automaticamente dalla carica, senza alcuna comunicazione,	
	quando, per tre volte consecutive, non partecipano alle	

	riunioni del Consiglio di Amministrazione senza giustificato	
	motivo; anche in questo caso, l'Assemblea dei Fondatori	
	provvederà alla sostituzione.	
	Il Consigliere che subentra, ai sensi dei precedenti due	
	commi, resterà in carica per lo stesso periodo di vigenza	
	della carica del Consigliere sostituito.	
	Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio:	
	- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione,	
	in conformità alle finalità statutarie ed agli indirizzi ed	
	ai pareri dell'Assemblea dei Fondatori, redige la relazione	
	annuale sulle attività, ne predispone i programmi, approva	
	regolamenti interni;	
	- delibera sull'accettazione della donazioni e dei lasciti	
	testamentari, e sugli eventuali acquisti;	
	- amministra il patrimonio della Fondazione;	
	- approva i progetti;	
	- nomina il Direttore Generale, qualora se ne ravvisi la	
	necessità, nonché i Direttori degli uffici locali, delle	
	sedi operative e delle sedi museali della Fondazione; la	
	carica di Direttore è incompatibile con la carica di membro	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	- assume e licenzia personale dipendente, e ne determina il	
	trattamento giuridico ed economico, in conformità alle norme	

	di diritto privato a nei limiti di cui all'Articolo 16 del	
	Codice del Terzo Settore;	
	- nomina í componenti dei Comitato Scientifico ed eventuali	
	Presidenti Onorari;	
	- consente ad esponenti dal mondo delle istituzioni, della	
	cultura e dalle finanza, nonché ai Direttori degli uffici	
	locali, sedi operative e sedi museali della Fondazione di	
	partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	con voto consultivo.	
	Con il consenso dell'Assemblea dei Fondatori, il numero dei	
	componenti del Consiglio Amministrazione può essere	
	aumentato con la partecipazione, tramite il proprio Legale	
	Rappresentante o di un suo delegato, di Enti Pubblici	
	(Ministeri, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Comunità	
	Montane, Parchi, ecc.), o di Enti e soggetti privati, quando	
	questi concorrano finanziariamente alle spese della	
	Fondazione, con apposito capitolo di spesa evidenziato in	
	bilancio, la cui congruità sarà stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione stesso, precisandosi che il venir meno della	
	partecipazione finanziaria del detto Ente, Pubblico o	
	privato, alle spese della Fondazione, comporterà la	
	decadenza, da componente del Consiglio di Amministrazione,	
	del Legale Rappresentante (o del suo delegato) dell'Ente	
	medesimo.	
	La carica di Componente del Consiglio di Amministrazione è a	

	titolo gratuito, salvo i rimborsi spese adeguatamente	
	giustificati.	
	Articolo 8 - Il Presidente ed il Vice Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione,	
	di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:	
	- convoca il Consiglio di Amministrazione;	
	- firma gli atti e tutto quanto occorre, per dare esecuzione	
	a tutti gli affari deliberati;	
	- cura l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la riforma,	
	qualora si renda necessario;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione:	
	- provvede alla stesura dei progetti;	
	- provvede alla stesura finale del programma e delle	
	iniziative dall'anno accademico.	
	Il Vicepresidente fa le veci del Presidente nel caso di sua	
	mancaanza, impedimento o temporanea autosospensione.	
	Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Scientifico	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico	
	vengono convocati, dai rispettivi Presidenti, almeno due	
	volte all'anno. La convocazione à fatta dal Presidente,	
	tramite raccomandata, mail o PEC, inviati almeno otto giorni	
	prima della riunione, con l'indicazione dell'Ordine del	
	Giorno da trattare; la convocazione può essere fatta, con le	

	stesse modalità, anche se la richiesta provenga da almeno	
	due membri.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, sono reputate	
	validamente costituite le riunioni quando sono presenti	
	tutti i membri, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti all'Ordine del Giorno.	
	Le riunioni possono tenersi anche a mezzo teleconferenza,	
	conferenza telefonica o a mezzo videoconferenza o	
	piattaforma telematica, come disposto al precedente articolo	
	5, cui si rimanda, per le Assemblee dei Fondatori.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Scientifico, in prima convocazione, sono valide, se è	
	presente la maggioranza dei membri che lo compongono; in	
	seconda convocazione, le adunanze sono valide, qualunque sia	
	il numero dei presenti.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con	
	votazione palese; in caso di parità di voti, prevale il voto	
	dei Presidente.	
	I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito	
	registro, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	Articolo 10 - Presidenti Onorari	
	I Presidenti Onorari, qualora nominati dal Consiglio di	

	Amministrazione, tra personalità illustri del mondo delle	
	istituzioni, della cultura e dalle finanza, possono, se	
	convocati, presiedere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, senza diritto di voto, offrendo autorevoli	
	indicazioni e proposte.	
	Articolo 11 - Il Direttore Generale	
	Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, e dura in carica due anni; esso provvede	
	alla predisposizione dei programmi da sottoporre al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Esso coordina le attività dei Direttori degli uffici locali	
	e delle sedi operative e museali della Fondazione, curando	
	l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La carica di Direttore Generale è a titolo gratuito, salvo i	
	rimborsi spese autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 12 - L'Organo di controllo	
	Ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore,	
	l'Assemblea dei Fondatori nomina un Organo di controllo, che	
	può essere collegiale o monocratico.	
	I componenti dell'Organo di controllo (Sindaci), ai quali si	
	applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.	
	2397 del Codice civile, e durano in carica per tre esercizi.	
	Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono	

	essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo, qualora costituito da Revisori Legali	
	iscritti nell'apposito Albo, esercita, inoltre, la revisione	
	legale dei conti, nei casi previsti dall'articolo 31 del	
	Codice del Terzo Settore, salvo che l'Assemblea dei	
	Fondatori non nomini un Revisore Legale o una Società di	
	revisione.	
	L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e	
	di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi	
	momento, procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al	
	Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 13 - Bilancio	

	La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Assemblea dei Fondatori, ed è	
	pubblicato nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13	
	e 14 del Codice del Terzo Settore.	
	E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire,	
	anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché	
	fondi e riserve, comunque denominati, durante la vita della	
	medesima, a Fondatori, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi della	
	Fondazione medesima.	
	Ai fini della definizione di distribuzione, anche indiretta,	
	di utili, si fa riferimento all'articolo 8, comma 3, del	
	Codice del Terzo Settore che, letto "a contrario", non	
	considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione	
	ad amministratori, Sindaci ed a chiunque ricopra cariche	
	sociali di compensi individuali proporzionali all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche	
	competenze e, comunque, non superiori ai compensi previsti	
	in Enti che operano nei medesimi o in analoghi settori; in	
	tal senso, non costituisce distribuzione, diretta o	
	indiretta, di utili, la corresponsione di compensi o	
	corrispettivi a membri dell'Assemblea dei Fondatori, del	
	Consiglio di Amministrazione o di altri Organi della	

	Fondazione per prestazioni professionali, tecniche,	
	scientifiche, artistiche o operative da essi rese alla	
	Fondazione, anche nell'ambito di specifici progetti o	
	attività istituzionali, purché tali prestazioni siano	
	effettive, specifiche e documentate, il relativo incarico	
	sia stato preventivamente deliberato dall'Organo competente,	
	con astensione del soggetto interessato, e sia distinto ed	
	autonomo rispetto alla carica sociale eventualmente	
	ricoperta, ed il compenso sia determinato secondo criteri di	
	congruità e di mercato, in relazione alla natura	
	dell'attività svolta, alle competenze professionali	
	richieste ed alla complessità dell'incarico, ed in misura	
	non superiore ai compensi previsti in Enti che operano in	
	analoghi settori.	
	Articolo 14 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento della Fondazione, deliberata	
	dall'Assemblea dei Fondatori, o nei casi previsti dalla	
	Legge, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere	
	positivo del competente Ufficio regionale del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore,	
	secondo le disposizioni statutarie o secondo la volontà	
	dell'Assemblea dei Fondatori.	
	Articolo 15 - Norma finale	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	

[illegible]